



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



COMMISSIONE DI STUDIO ENTI LOCALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Il Fondo Risorse Decentrate Gli Incentivi per Funzioni Tecniche

Relatore: Corrado Mancini

Verona 19 giugno 2018

Fondo per le risorse decentrate

le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività transitano attraverso il fondo per le risorse decentrate, si tratta risorse incentivanti e premiali.

(produttività, indennità di responsabilità, maneggio valori, indennità di rischio, progressioni orizzontali, reperibilità, indennità di comparto, ecc.ecc.)

L'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 dispone che, a decorrere dall'anno 2004, le risorse decentrate di cui all'articolo 15 del ccnl 1° aprile 1999 siano determinate annualmente dall'Amministrazione e destinate a finanziarie due diverse categorie di risorse:

- **risorse stabili**: consolidate nel corso degli anni e aventi carattere di stabilità e continuità;
- **risorse variabili**: determinate annualmente e aventi carattere di variabilità;

La ripartizione del fondo in risorse stabili e variabili è confermata anche dal nuovo CCNL funzioni locali

QUANTIFICAZIONE



SULLA BASE DI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E LEGISLATIVE

DISTRIBUZIONE



A SEGUITO DI CCDI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E LEGISLATIVE

FASI DELLA PROCEDURA

La procedura per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, così come disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale e dai recenti interventi del legislatore, ordinariamente si articola nelle fasi sotto riportate:



Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure (Ccnl 21/5/2018)

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, **corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica**, è inviata a tale organo **entro dieci giorni dalla sottoscrizione**. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. **Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.**

Art. 40 bis D. Lgs. 165/2001- Controlli in materia di contrattazione

1. Il controllo sulla **compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti



Verifica della compatibilità degli oneri finanziari

Dalla formulazione testuale dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/200 (Controlli in materia di contrattazione integrativa),⁸ sembra doversi ricavare che questa forma di controllo attiene al rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.

CONSEQUENTEMENTE, SI DEVE RITENERE CHE IL CONTROLLO DEI SOGGETTI A CIO' PREPOSTI NON POSSA NON ESTENDERSI ANCHE ALLE VALUTAZIONI IN MERITO ALLE SCELTE CONTRATTUALI

Circolare Vademecum per la revisione
amministrativo-contabile negli Enti
Pubblici 2017

Nella sua funzione di controllo, il

Collegio è tenuto a verificare:

- la **corretta quantificazione** del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);

- la **completa copertura** in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- la **conformità dei contenuti** delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

Il controllo del Collegio dei revisori **non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto**, ma deve esplicitarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, **durante la fase gestionale**, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le **modalità applicative dei contratti**, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, **dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali Documento n. 7

La contrattazione decentrata ha presentato spesso **criticità derivanti da differenti interpretazioni** circa l'applicazione di alcuni istituti contrattuali.... L'esperienza di questi anni, vissuta sulla materia, da parte dei componenti l'Organo di revisione degli enti locali, porta a far rilevare l'estrema difficoltà ad intervenire su un'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta fra delegazione pubblica e parte sindacale **spesse volte formulata su interpretazioni di norme "nebulose"**. L'accordo è sottoscritto da parti che hanno entrambe l'interesse a comprendere istituti e risorse aggiuntive finalizzate unicamente a migliorare la retribuzione del maggior numero dei dipendenti.

...frequentemente si è proceduto con la distribuzione "a pioggia" dei benefici contrattuali.....

MEF-RGS CIRCOLARE N. 18 Il conto annuale 2017

Funzioni dell'organo di controllo interno La verifica da parte dell'organo di controllo è **successiva** all'inserimento dei dati in SICO. Il Presidente del Collegio dei revisori, **deve sottoscrivere il Conto annuale**. Nel caso in cui il Collegio si sia **insediato successivamente** alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è **tenuto comunque alla sua sottoscrizione**.

In applicazione dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, l'organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo, **vigilerà sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa)**.

Corte dei conti per la Campania sentenza n. 137/2018

...i revisori contabili per non aver esercitato il dovuto controllo sulla contrattazione decentrata e sulla illegittima composizione del fondo.

... la Procura ravvisa una responsabilità a titolo di colpa grave...

LE TRE FASI IMPORTANTI PER IL REVISORE

1. individuazione a **bilancio** delle **risorse**, ed **in particolare delle risorse variabili** che per il loro carattere occasionale non si consolidano nel fondo e, pertanto, costituiscono ogni anno nuovi e maggiori oneri per l'ente (a differenza delle risorse stabili)
2. adozione dell'atto di **costituzione del fondo** che attribuisce il vincolo contabile alle risorse decentrate e svolge una funzione ricognitiva quantifica l'ammontare di ciascun fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti per C. Conti Veneto 263/2016 la costituzione del fondo è **atto**:
 - formale
 - unilaterale dell'ente
 - di competenza dirigenziale
 - sottoposto alla certificazione dei Revisori
3. sottoscrizione del **contratto decentrato** annuale che costituisce il momento in cui l'obbligazione si perfeziona e le risorse possono essere impegnate e successivamente liquidate.

NOVITA'

- Nuovo CCNL comparto Funzioni Locali art. 67 con decorrenza 2018
- Il vincolo del D.Lgs. n. 75/2017: a partire dal 2017 non si deve superare il tetto complessivo del fondo del 2016
- Anche per il 2018 non influisce il numero dei dipendenti e/o dirigenti in servizio, non si deve ridurre o incrementare il fondo in relazione alle cessazioni e/o alle possibili assunzioni
- Per effetto della deliberazione della sezione autonomie 6/SEZAUT /2018/QMIG del 10 aprile 2018 i compensi di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) vanno ESCLUSI dal tetto del fondo

Art. 67 Fondo risorse decentrate Ccnl 21/5/2018

costituzione parte stabile

Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato così calcolato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi

Non costituisce una sanatoria degli errori eventualmente commessi nel passato

Art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004 con le integrazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 2 rimanda a:

art. 32, commi 1 e 2 Ccnl 22/1/2004:

- 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001
- 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

Art. 4 c. 1 Ccnl 9.5.2006 :

0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza valere per l'anno 2006 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;

In aggiunta: fino allo 0,3% con rapporto spesa del personale tra il 25% ed il 32% o tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7% con rapporto spesa del personale inferiore al 25%.

Art. 8 c.2 Ccnl del 11. 4.2008:

0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza valere per l'anno 2008 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%;

In aggiunta: fino allo 0,3% con rapporto spesa del personale tra il 25% ed il 32% o fino ad un massimo dello 0,9% con rapporto spesa del personale inferiore al 25%.

Art. 4 c. 2 Ccnl 31.7.2009: a) max 1% salari 2007, rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti max al 38 %;
b) max 1,5% del predetto monte salari, dimostrino anche il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ed il rapporto spesa del personale ed entrate correnti max al 31%.

CCNL dell'1.4.1999 art. 14, comma 4 (riduzione dello straordinario); art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche (nota slide successive)

CCNL 5.10.2001 art. 4, commi 1 e 2:

- c.1 – 1,1% monte salari 2001 esclusa la dirigenza
- c.2 – retribuzione individuale di anzianità (RIA) cessati

Per le integrazioni previste Art. 4 c. 2 Ccnl 31.7.2009:

costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria previsti dall'art. 4 c.2 Ccnl 31.7.2009.

Art. 15 CCNL 1/4/1999

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. n. 662 del 1996, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 (2) e dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1996 (3) nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

Segue art. 15 CCNL 1/4/1999

- c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 (2) e dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1996 (3), qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
- f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996 (3);
- h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (2);
- i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lettera c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
- j) un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo;
- l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;

L'importo come sopra determinato è stabilmente incrementato

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a **valere dall'anno 2019**;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; *(incrementi retributive ai dipendenti che hanno beneficiato delle progressioni economiche orizzontali)*

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; *(R.I.A.)*

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c.3, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; *(risparmi a seguito del riassorbimento dei trattamenti di maggior favore. ...L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi...I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva).*

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale **trasferito**, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, **ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente**, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio **l'art. 1, commi da 793 a 800, delle legge n. 205/2017**; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un **importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza.**

Attivabile solo dalle Regioni che non abbiano determinato tale risorsa prima del 2018;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; *(art. 14 del C.C.N.L. dell' 1/4/1999: a far data dal 1999 le risorse per il lavoro straordinario sono quantificate in misura fissa in un importo non superiore a quello del 1998 – riduzione «una tantum» del 3%. E' possibile la riduzione permanente a seguito di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi con idonea motivazione in grado di giustificare la riduzione dello straordinario)*

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). *(incrementi delle dotazioni organiche)*

Costituzione parte variabile

Ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge.

Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 *(sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, convenzioni, contratti con l'utenza per servizi pubblici non essenziali. La legge n. 449/97 dispone che le amministrazioni locali possano esercitare la propria potestà regolamentare anche discostandosi dai vincoli di destinazione imposti alle amministrazioni centrali.*

La contrattazione collettiva, del resto, ha colto la possibilità di incrementare il fondo per l'incentivazione del personale e - art. 4, comma 4, lettera a), del CCNL 5/10/2001 - includendo "contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei rispettivi risparmi". Ed anche quelli derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997:

convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali).

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. (piani triennali di contenimento e razionalizzazione della spesa, il 50% del risparmio va al fondo, il risparmio è certificato dai revisori)

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. *(l'art.14 fissa il limite allo straordinario: a far data dal 1999 le risorse per il lavoro straordinario sono quantificate in misura fissa in un importo non superiore a quello del 1998 – riduzione «una tantum» del 3%. Eventuali risparmi a consuntivo sono destinate ad incrementare le risorse decentrate di parte variabile. Sono risorse prive di stabilità in quanto nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del fondo per il lavoro straordinario)*

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati *(l'art. 54 prevede la possibilità di destinare quota parte dei rimborsi spese per le notifiche al fondo incentivante dei messi notificatori)*

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4.
(il c. 4 prevede la possibilità, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Attenzione: *Non è più subordinato ai vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività o con risparmi né di attestazione del nucleo di valutazione).*

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)
(il c. 5 lett.b prevede lo stanziamento per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) – il quale prevede la possibilità di erogare di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale).

Nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi.

(il comma 8 prevede un incremento della parte variabile solo per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane. Il comma 9 prevede la possibilità di rendere permanente lo stanziamento di cui al comma 8 e la sua possibile estensione alle altre pubbliche amministrazioni).

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

IL FUNZIONAMENTO DEI DUE FONDI E' MODELLATO SUL SISTEMA DEI VASI COMUNICANTI

Art. 7 c. 4, let. u e Art. 15 c. 7 CCNL 21/5/2018

Le voci fuori dal tetto del fondo accessorio

Non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate sono rilevanti ai fini dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che impone di contenere il trattamento accessorio complessivo nel tetto di quello dell'anno 2016. La giurisprudenza della Corte dei conti e le interpretazioni della Ragioneria generale dello Stato hanno chiarito nel tempo quali somme sono da neutralizzare per effettuare un omogeneo calcolo di verifica.

Incentivi per funzioni tecniche

deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie

Economie da razionalizzazione

Tra le principali voci escluse dal limite troviamo le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti in base al DI 98/2011: fino al **50%** di questi risparmi possono essere «girati» al fondo.

Attenzione, però: per la Sezione Autonomie della Corte dei conti si possono escludere dal limite solo se i dipendenti hanno avuto un ruolo determinante per impegno e dedizione nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio

Deliberazione n. 34/2016:

Le economie derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Risorse conto terzi

Circolare n. 19/2017, la Ragioneria generale dello Stato esclude le «risorse conto terzi individuale e collettivo» ottenute con l'applicazione dell'articolo 43, comma 3, della legge 449/1997 – articolo 15, comma 1, lettera d) CCNL 1/4/1999 (le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari).

Compensi Istat

RgS, circolare n. 16/2012, aveva escluso dai tetti dell'allora articolo 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 i compensi per Istat rimborsati agli enti per le attività di censimento.

Finanziamenti europei

Come sempre, quando si parla di limiti alla spesa di personale, vengono esclusi gli incrementi del fondo a carico di finanziamenti europei.

Risparmi dei fondi degli anni precedenti risparmi sul fondo del lavoro straordinario

È ormai orientamento consolidato, sia da parte della Corte dei conti sia della RgS, la neutralizzazione, ai fini del confronto del trattamento accessorio con l'anno 2016, sia dei risparmi dei fondi degli anni precedenti sia dei risparmi derivanti da minori spese sul fondo del lavoro straordinario.

Compensi dell'avvocatura interna

Per la RgS non si conteggiano i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente; la Corte dei conti sembra, invece, più favorevole a un'esclusione totale di queste somme.

Risorse non utilizzate

le eventuali risorse non utilizzate nel fondo dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo.

Somme per progettazioni interne

sono escluse le somme per progettazioni interne secondo il Dlgs 163/2006.

Nuovo contratto

Dichiarazione congiunta

In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Lett.a) dal 2019 è previsto l'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per una somma di 83,20 euro per ciascun dipendente presente al 31 dicembre 2015.

Lett.b) incrementi del fondo al fine di assorbire gli incrementi delle PEO.

Contabilizzazione:

**le situazioni in cui l'ente può trovarsi secondo il principio contabile:
(vedi Corte dei Conti Veneto n. 263/2016)**

A) nell'anno di competenza l'ente costituisce il fondo e sottoscrive il contratto decentrato; con la sottoscrizione del contratto **si perfeziona l'obbligazione** e l'ente può impegnare il fondo (e procedere ai pagamenti) secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) pertanto gli impegni sono imputati:

- in parte all'anno in corso per le obbligazioni da liquidare nell'esercizio;
- in parte all'anno successivo (produttività) La quota «rinvziata» viene garantita dallo stanziamento di pari importo collocato nel FPV dell'anno di costituzione del fondo.

B) nell'anno di competenza non viene costituito il fondo (e in conseguenza non viene sottoscritto il contratto); senza l'atto di costituzione non si produce **il vincolo contabile sul fondo** e, pertanto, tutte le risorse decentrate costituiscono economie di bilancio, ma:

- la **quota stabile**, in quanto *obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*, confluisce nell'**avanzo vincolato** e potrà essere spesa l'anno successivo (come risorse variabile)
- le **risorse variabili**, incluse quelle «riportate a nuovo», restano definitivamente acquisite al bilancio come vere e proprie economie di spesa e non sono più destinabili al trattamento accessorio (Corte Conti Veneto 263/2016)

C) nell'anno di competenza viene costituito il fondo, ma non è sottoscritto il contratto decentrato con la formale costituzione del fondo le risorse decentrate sono definitivamente vincolate, ma senza il contratto **l'obbligazione non si perfeziona** e l'impegno non può essere assunto.

Pertanto, le risorse del fondo - sia per la **quota stabile** che per quella **variabile** - confluiscono nell'**avanzo vincolato** in attesa della formale sottoscrizione del contratto decentrato nell'esercizio successivo.

In ogni caso, gli Enti possono provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo (art.40 c. 3ter D.Lgs 165/01)

Il principio contabile **ammette** che il contratto decentrato venga sottoscritto nell'anno successivo a quello di riferimento anche perchè la mancata sottoscrizione non dipende esclusivamente dalla volontà degli enti.

forti dubbi sulla liceità della contrattazione tardiva perchè consente la ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri e predeterminati e senza possibilità di controllo.

Corte dei Conti Lombardia 287/2011, Veneto 263/2016, Molise 15/2018.

In controtendenza Corte dei Conti Friuli V.G. 29/2018 del 24/4/2018:

- l'obbligazione giuridica si perfeziona con la costituzione del fondo;
- le somme devono essere inserite a bilancio;
- l'Ente sia dotato di un piano delle performance;
- il contratto integrativo si deve limitare ad un contenuto meramente ricognitivo di quanto successo.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E PER FUNZIONI TECNICHE

Norma	Oggetto	Periodo dal	al
Art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006	Incentivi progettazione	23 dicembre 2008	18 agosto 2014
Art. 93, comma 7-bis, D.Lgs. n. 163/2006	Incentivi progettazione	19 agosto 2014	18 aprile 2016
Art. 113, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016	Incentivi per funzioni tecniche	19 aprile 2016	

...in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici **esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti...

...**L'ottanta per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni

...Gli importi sono **comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali** a carico dell'amministrazione.

...Gli incentivi complessivamente corrisposti **nel corso dell'anno al singolo dipendente**, anche da diverse amministrazioni, **non possono superare l'importo del 50 per cento** del trattamento economico complessivo annuo lordo...

...Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a **prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti**, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, **incrementano la quota del fondo di cui al comma 2**. Il presente comma **non si applica al personale con qualifica dirigenziale**

PRESUPPOSTO PER L'EROGAZIONE E' L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al c. 3 prevede che le **modalità ed i criteri di ripartizione** siano previsti dalla **contrattazione decentrata integrativa** del personale, sulla base di **apposito regolamento** adottato dall'amministrazione;
- per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 come pure degli incentivi alla progettazione di cui all'art. 97 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 è da tenere presente:
- la Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 353/2016, confermava l'impossibilità di conferire al regolamento **efficacia retroattiva**.
- Corte dei conti Lombardia n. 305/2017 *"... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento.*

Dal punto di vista delle fonti e della procedura si devono contemperare elementi contrattuali ed aspetti regolamentari che possono essere focalizzati nei seguenti passaggi:

- 1) il CCDI stabilisce i criteri e le modalità di riparto degli incentivi (non l'aliquota);
- 2) il regolamento definisce l'aliquota e recepisce il contenuto del CCDI;
- 3) il quadro dell'opera o lavoro ovvero servizi e forniture accantona le risorse;
- 4) a consuntivo si liquidano gli incentivi.



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

ARRETRATI NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

...si prevede una fase transitoria che consente di erogare come incentivi risorse anche prima dell'approvazione del Regolamento solo a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici riprendendo l'orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti Lombardia n. 305/2017 e Veneto n. 353/2016;

Lombardia n. 305/2017

Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto **se non dopo l'adozione del prescritto regolamento**. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, **utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera**.

Veneto n. 353/2016

...l'adozione del regolamento continua ad essere una condizione **essenziale** ai fini del legittimo riparto... non così per il semplice accantonamento delle risorse, che in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dell'Ente, **su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti...**

**Da considerare la deliberazione della C.C. della
Toscana 26/10/2017 n. 177/2017/PAR**

deliberazione della C.C. della Toscana 26/10/2017 n. 177/2017/PAR

...In particolare l'ente, premesso che **non ha adottato il regolamento** ex art. 93 comma 7 bis e ss. D. Lgs. 163/2006 (**pur avendo concordato in sede di contrattazione decentrata criteri e modalità di riparto del fondo** di cui all'art. 93 cit. ed aver previsto nei progetti delle opere nel frattempo approvati le risorse da destinare a detto fondo, **poi accantonate nel Fondo Pluriennale Vincolato e nel Fondo delle risorse decentrate del personale**) e neppure il regolamento ex art. 113 D. Lgs. 50/2016...

Con riferimento al primo quesito, ovvero se sia possibile **approvare il regolamento** ex art. 93 comma 7 bis cit. e corrispondere l'incentivo per le attività svolte dai dipendenti nel periodo compreso dall'entrata in vigore dell'art. 13 bis del DL 90/2014 (che ha introdotto il comma 7 bis e ss. nell'art. 93) fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, **la Sezione ritiene di dare risposta negativa**, sulla scorta delle argomentazioni che seguono.

...per gli atti amministrativi a contenuto normativo – come appunto i regolamenti – la regola **dell'irretroattività** è affermata dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi...

...se a seguito dell'adozione del regolamento ex art. 113 l'ente possa corrispondere l'incentivo a favore della **attività svolte dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e fino alla data di adozione del regolamento medesimo**, la Sezione esprime parere **negativo**, in assenza di apposito regolamento che disciplini l'erogazione degli incentivi in oggetto...

Incentivi tecnici ipotesi sull'allocazione in bilancio

Per effetto del comma 526 L. n. 205/2017 gli incentivi vanno **imputati contabilmente sullo stesso capitolo di spesa riferito alla prestazione principale**, senza quindi qualificarli come spesa di personale.

Per cui:

LAVORI: imputazione ai singoli esercizi in cui sono svolte le prestazioni e finanziamento tramite Fondo Pluriennale Vincolato;

FORNITURE E SERVIZI PLURIENNALI: gli incentivi saranno «spalmati» lungo tutta la durata del contratto e finanziati con le risorse dei singoli esercizi.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



COMMISSIONE DI STUDIO ENTI LOCALI E SOCIETA' PARTECIPATE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

TEST DI APPRENDIMENTO